

STEFANO SCOTTO, Responsabilità personale del dirigente sportivo oltre l'art. 38 cod. civ. , 28 maggio 2011

I corsi di formazione progettati a favore dei dirigenti sportivi aventi ad oggetto la materia giuridica ed, in particolare la disciplina previdenziale e fiscale dello sport, sono volti a stimolare l'attenzione degli addetti ai lavori verso le problematiche che gli stessi sono obbligati ad affrontare e risolvere quotidianamente nella gestione delle loro associazioni sportive dilettantistiche.

Il fine precipuo della formazione dell'area giuridica della Scuola dello Sport del Coni consta nel far comprendere ai dirigenti dello sport dilettantistico, di regola persone che svolgono tale impegno per semplice diletto e con fine di volontariato, che a causa della normativa in essere, non è più ammessa attualmente una gestione non "professionistica" della attività di gestione ed organizzazione sociale.

In altri termini, anche se potrà apparire un controsenso, lo sport dilettantistico non può essere oggi amministrato da dilettanti.

Le conseguenze di un'errata o superficiale applicazione della normativa civilistica, previdenziale e/o fiscale, peraltro, non ha conseguenze nefaste solo nei confronti della associazione, ma in alcuni casi previsti dalla legge si riflettono sulla sfera giuridica ed economica dello stesso dirigente che ha agito in nome e per conto della compagine sociale o nei confronti del legale rappresentante della medesima.

Tali conseguenze possono avere natura sia penale che civile.

Proprio questo aspetto è oggetto del mio intervento attraverso il quale intendo fare, sempre in riferimento al tema, anche una breve digressione circa le novità intervenute in materia.

Sotto il profilo strettamente civilistico, l'analisi della presente fattispecie non può non prendere avvio dall'art. 38 codice civile che prevede a carico di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta la responsabilità in solido con la medesima.

La norma testualmente recita : *“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”*.

Trattasi di una responsabilità aggiuntiva per i debiti dell'associazione non riconosciuta che grava sulla persona che ha eseguito l'atto, responsabilità prevista a tutela dei creditori, stante l'assenza di un sistema pubblicitario idoneo a fornire loro le informazioni riguardanti il patrimonio e la gestione dell'altra parte contraente.

La natura di tale responsabilità viene, infatti, pacificamente qualificata da dottrina e giurisprudenza quale garanzia ex lege ed assimilata alla fideiussione e come tale determina la facoltà del creditore di escutere, a sua scelta, il patrimonio del debitore principale (associazione sportiva non riconosciuta) o del garante (dirigente sportivo), obbligato personalmente.

Il dirigente sportivo, inoltre, si trova a dover affrontare problematiche insidiose soprattutto con riguardo alla gestione dei collaboratori e degli sportivi (atleti ed allenatori/istruttori).

Se la nozione di associazione sportiva dilettantistica è oramai delineata dall'art. 90 legge n. 289/2002, diversamente non esiste nel nostro ordinamento una norma che individui la figura dell'atleta dilettante.

L'interprete giuridico, allo stato, se non vuole limitarsi a distinguere le due figure facendo propria l'affermazione contenuta in una pronuncia giudiziaria degli anni 70 secondo cui *“mentre uno sportivo dilettante non lavora ma gioca, lo sportivo professionista non gioca, ma lavora”*, è ancor oggi costretto a far riferimento alla disciplina tributaria fiscale e/o utilizzando *a contrariis* la definizione contenuta nell'art. 2 legge n. 91/81 per la definizione dello sportivo professionista figura che viene individuata con riferimento ai caratteri dell'onerosità e continuità dell'attività sportiva esercitata ed alla qualificazione della Federazione di appartenenza.

Tale lacuna ha creato notevoli problemi anche a seguito della interpretazione rigida degli enti previdenziali che negli ultimi anni hanno notevolmente incrementato la loro attività ispettiva denunciando la sussistenza di rapporti di lavoro in capo alle associazioni e la configurazione dello status di professionista in capo ai soci o altri operatori, disconoscendo l'applicazione dell'art. 67 TUIR ai compensi ricevuti sulla base di tale rapporti e, conseguentemente, assoggettando a contribuzione detti compensi con applicazione di sanzioni civili a titolo di evasione.

Particolarmente aberrante è risultata l'interpretazione fornita dall'Enpals (circolare n. 13/2006) in ordine agli istruttori e

massaggiatori ed altri operatori addetti a garantire i corsi organizzati all'interno delle palestre ed a favore dei frequentatori (soci o clienti) ritenendoli obbligati alla contribuzione diversamente da quelli addetti alla preparazione degli atleti per le gare agonistiche (!?).

Altre gravi incognite sorgono per il dirigente sportivo in ordine all'individuazione della gestione previdenziale presso cui inquadrare i collaboratori dell'associazione (Enpals o Inps), all'obbligo o meno di comunicare l'inizio del rapporto di collaborazione al servizio territorialmente competente, ai sensi della legge n. 296/2006 ed all'obbligo o meno di istituire il Libro Unico del Lavoro.

Tale problematiche, di regola, si acquiscono allorquando l'associazione eserciti anche attività correlate a quella istituzionale sportiva (circolo, bar, etc.) o allorquando detenga e gestisca l'impianto dove si svolge l'attività sportiva.

Brevemente, sono ad evidenziare che sulle criticità sopra evidenziate sono intervenuti recentemente contributi sia dal legislatore che dagli enti preposti diretti a fornire delucidazioni in materia:

a) sulla questione relativa all'assoggettamento a contribuzione dei redditi diversi, l'Enpals – che erroneamente riteneva operante in presenza dei seguenti presupposti: 1) attività sportiva, anche se non esercitata in esclusività e/o prevalenza, sviluppata con abitudine, regolarità, stabilità; 2) misura del compenso annuo non marginale in quanto superiore ad €. 4.500,00 (minimun tax); 3) presenza di più committenti – ha successivamente emesso la circolare 9/11/2009 con

cui, dando atto dell'intervento della c.d. decreto milleproroghe (art. 35, comma 5, legge n. 14/2009) ha precisato che anche *“la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”* rientrano nella fattispecie di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ex art. 67, comma 1 TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con conseguente esenzione dalla contribuzione sotto l'importo annuo di €. 7.500,00.

b) Circa l'inquadramento previdenziale dei collaboratori dell'associazione presso l'Inps o l'Enpals dovrebbe sovvenire in aiuto il DM 15/03/2005.

Nella realtà, risulta difficile discernere il grado di professionalità richiesto per l'assoggettamento ad uno od all'altro ente, anche perché capita non di rado che l'attività sportiva sia svolta in combinato con altra attività lavorativa.

Orbene, il citato DM con il conforto dei successivi interventi di interpretazione amministrativa (circolare Inps 66/2010), ha precisato che nel caso di attività prettamente sportive o competizioni specifiche l'obbligo contributivo sussista a favore dell'Enpals, altrimenti competente deve essere riconosciuto l'Inps.

Con riferimento particolare agli impianti sportivi appare dirimente quanto affermato nella circolare Enpals n. 7/2006 secondo cui l'iscrizione a tale ente debba riscontrarsi nei confronti del *“personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi (impianti), tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro o per il committente, se gli impianti venissero meno”*.

c) In ordine alla comunicazione al collocamento dell'“assunzione” il giorno prima dell'inizio del rapporto lavorativo si

evidenza che la legge n. 296/06 ha ampliato l'obbligo a tutti i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo in forma coordinata e continuativa.

Si ritiene pacificamente, quindi, che anche le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 90, commi 3 e 23 legge n. 289/2002 rientrino a pieno titolo nelle collaborazioni per cui sussiste il sovra menzionato obbligo come anche confermato dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2010 e pertanto se ne evidenzia la necessità di adempimento.

Si evidenzia peraltro che nell'ipotesi in cui, a seguito di ispezione, l'ufficio disconosca la natura di collaborazione riconoscendo diversamente la sussistenza dei requisiti della subordinazione, l'associazione datrice di lavoro, grazie all'adempimento della superiore comunicazione, potrà almeno evitare l'applicazione della massimizzazione prevista in caso di accertamento di "lavoro nero".

Ai sensi della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2011), infatti, un lavoratore può essere considerato in "nero" esclusivamente nel caso in cui svolga la sua attività senza che prima sia stata effettuata la comunicazione telematica al collocamento.

d) Circa, infine, l'obbligo di istituzione del Libro Unico del Lavoro (c.d. L.U.L.), sempre nel citato interpello n. 22/2010 è stato chiarito che sussiste sempre per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualunque siano gli importi corrisposti (anche se eguali o inferiori all'importo non imponibile ex art. 67 Tuir), mentre per i rapporti sportivi dilettantistici è necessario solo

se il compenso percepito dal collaboratore superi i 7.500,00 euro annui.

Orbene, nel caso in cui gli enti preposti contestino all'associazione il mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra ed in generale di quelli previsti dalla normativa lavoristica, il legale rappresentante della medesima sarà assoggettato ad attività sanzionatoria che rientra nella generale disciplina della legge n. 689/81 (c.d. legge sulla depenalizzazione).

Se è vero che la legge n. 388/2000 ha eliminato le sanzioni amministrative in materia previdenziale, infatti le stesse permangono nel campo strettamente lavoristico-amministrativo e sono applicate personalmente nei confronti del dirigente sportivo, legale rappresentante dell'associazione, per la violazione delle norme in materia degli obblighi di comunicazione agli organi del collocamento tra cui l'omessa comunicazione dell'assunzione, l'omessa comunicazione delle informazioni sulla disciplina del rapporto al lavoratore, omessa tenuta dei libri di legge, etc.

La responsabilità personale del dirigente e la sua punizione ha natura "penale"; infatti, il procedimento sanzionatorio amministrativo ex legge n. 689/81 è regolato dai principi di diritto penale e le sanzioni applicate, quali l'arresto e l'ammenda, sono previste da leggi speciali.

Più gravi, poi, risultano essere le conseguenze per il dirigente sportivo nell'ipotesi di violazione della normativa in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, norme cui risultano assoggettate anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Diversamente da quanto stabiliva la legge n. 626/2004, infatti, l'assenza di finalità di lucro o l'assenza di dipendenti, non dispensa tali soggetti di provvedere alla sicurezza delle persone che a titolo anche di volontariato collabora nei soldalizi, sportivi e non.

La nuova legge, infatti, impone a chiunque organizzi il lavoro altrui (fosse anche senza scopo di lucro e per finalità di mero volontariato) di valutare i possibili rischi connessi a tale attività e di predisporre ogni ragionevole misura atta a prevenire eventi infortunistici.

Pertanto, soprattutto, chi gestisce impianti sportivi è chiamato a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla citata norma tra cui la redazione preventiva del documento valutazione rischi ex art. 15 e di dotazione del modello organizzativo di sicurezza ex art. 30).

Nell'ipotesi tali adempimenti non fossero posti in essere, il dirigente sportivo soggiace al rischio di sanzioni penali ed amministrative come previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Tale normativa prevede sanzioni, quali arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da €. 2.500,00 a 6.400,00 per il datore di lavoro (nel caso dell'A.S.D. dirigente responsabile) soltanto per l'omissione dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

In ogni caso, il responsabile dell'associazione sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 cod. civ. ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo, compresi gli atleti dilettanti.

In conclusione, pur con quanto brevemente esposto, si spera di aver posto l'attenzione ed aver fatto riflettere i presenti sui

pericoli di uno scorretto uso dei contratti sportivi, di una superficiale applicazione delle normative e di un dilettantismo nello svolgimento dei necessari aspetti burocratici che rendono applicabili, da parte degli enti preposti, sanzioni anche nei contesti genuinamente associativi e non solo nei confronti dell'associazione, ma addirittura, personalmente, nei confronti dei dirigenti sportivi.

L'osservanza ed il rispetto degli adempimenti burocratici è indispensabile a preservare l'associazione e chi agisce in nome e per conto della medesima da sanzioni ed, altresì, nell'ipotesi di eventi infortunistici, dall'imputazione di responsabilità con conseguenze penali e civili pesanti.

Il rispetto delle formalità in generale è prova della sostanziale correttezza ed impunità dei responsabili e dell'associazione.

Savona-Genova, li 21 maggio 2011

(Avv. Stefano Scotto)